



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

Il principio secondo cui, le funzioni amministrative esercitate dai comuni sulle aree del demanio marittimo, così come individuate dall'art. 822 del Codice Civile e dagli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione, dalle norme contenute nella legge 4 dicembre 1993 n°494 e smi e nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112 e smi, nella L. Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 di riforma del Titolo V della Carta Costituzionale nonché nell'attuale normativa nazionale e comunitaria vigente, non esime gli enti territoriali competenti alla gestione, dal rispettare le disposizioni regionali in materia di demanio marittimo.

La Regione Campania, con delibera di giunta n. 2189 del 17/12/2007, ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto "**linee guida per l'approvazione dei piani di utilizzazione delle aree demaniali**". Tuttavia, essendo le relative disposizioni ancora allo stadio di disegno di legge, si ritiene comunque opportuno che, gli aspetti amministrativi/tecnici indicati nelle suindicate linee guida, vengano assunti a riferimento.

ART. 2 - ELABORATI DI PROGETTO

Formano parte integrante del progetto di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, la cartografia che individua le aree demaniali marittime rientranti nella sfera di competenza del comune di Pisciotta, lo stato di fatto delle concessioni demaniali in corso di validità, il regolamento ed gli elaborati grafici descrittivi.

ART. 3 - L'INQUADRAMENTO TERRITORIALE NEL CONTESTO DELLA NORMATIVA URBANISTICA COMUNALE - VINCOLI

In via generale il lavoro di elaborazione del progetto, ha avuto avvio dal rilievo della situazione ambientale, attraverso l'individuazione e la rappresentazione delle informazioni sullo stato della realtà locale, relative ai caratteri naturali ed insediativi, nonché attraverso il riconoscimento delle interazioni tra questi ultimi e le principali azioni di trasformazione che si intendono attivare.

Il processo di elaborazione e redazione del presente lavoro, in sostanza, si è fondato su un dettagliato programma di raccolta e catalogazione degli elementi conoscitivi necessari dello stato di fatto in relazione alle occupazioni presenti sul demanio marittimo.

Nei paragrafi che seguono, si è tenuto conto degli strumenti di pianificazione generale e settoriale vigenti o in itinere, che presentano incidenza diretta. Nella preliminare attività di indagine, ovviamente, è stato assegnato il necessario spazio agli aspetti ambientali del territorio in termini di caratteristiche urbanistiche, di pregio naturale e paesaggistico, di fruizione ed, in una parola, di habitat. Le aree disciplinate dal Regolamento, sono quelle che ricadono nella fascia costiera costituente, sotto l'aspetto proprietario, il demanio marittimo, così come individuato dal Sistema Informativo Demaniale (**SID**).

Per la corretta applicazione del progetto, è necessario puntualizzare che, l'area rispetto alla quale il progetto di utilizzazione delle aree del demanio marittimo esprime le proprie disposizioni normative, è tutta quella compresa tra la battigia ed il confine del demanio marittimo. Tuttavia, è rilevante anche la constatazione della frequente assenza di corrispondenza, talvolta molto sensibile, tra rilievo fotogrammetrico e le planimetrie catastali. Infatti

alcuni tratti di spiaggia non ricadono nel perimetro demaniale e, per converso, il perimetro demaniale talvolta si discosta dal margine costiero.

Le aree oggetto di intervento si possono distinguere in due fasce: la spiaggia, che costituisce il corpo sabbioso più prossimo al mare, ed infine, il tratto roccioso caratterizzato essenzialmente da insenature più o meno a picco sul mare composte da scogli, ciottoli e roccia.

Il P.R.G. vigente, classifica l'area rientrante nel perimetro assunto per lo sviluppo del piano di utilizzazione, nella seguente zona omogenea:

Zona S 2 : zona speciale balneare – Comprende la fascia litoranea indicata dalle tavole del P.R.G..

In detta zona è vietata ogni nuova edificazione, anche a carattere precario, nonché l'esecuzione di infrastrutture viarie e di opere di urbanizzazione a carattere privato. Per gli insediamenti costieri esistenti, di qualsiasi entità e data di costruzione, compresi nella zona speciale balneare, non può essere previsto alcun incremento volumetrico. Lungo il tratto costiero sono previsti adeguati accessi pubblici, veicolari e pedonali, all'arenile espressamente indicati dal P.R.G., ai quali potranno aggiungersi quelli previsti dal piano di utilizzazione. Gli accessi pubblici previsti dal P.R.G. e le relative attrezzature potranno realizzarsi nelle more del piano di utilizzazione. Nelle more, fino alla approvazione del piano di utilizzazione di iniziativa comunale, non saranno consentite nuove concessioni per stabilimenti balneari ed attrezzature simili anche se smontabili. Il piano di utilizzazione dovrà prevedere i criteri più opportuni per l'accorpamento delle attuali attrezzature in guisa da garantire una libera fruizione del litorale, restringendo le suddette attrezzature entro una quota prestabilita della lunghezza del litorale e prescrivendo i distacchi minimi da osservarsi tra le attrezzature stesse.

La fascia demaniale costiera, risulta ricadere nell'ambito del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano che classifica le suddette aree in **Zone B1 “zona a riserva generale orientata”**

Grava inoltre, su parte del territorio comunale, il vincolo derivante dal riconoscimento di **Sito di Importanza Comunitario e Zona a Protezione Speciale**.

Inoltre, la fascia costiera, ricade nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino, ex Sinistra del Sele. Dal piano stralcio erosione costiera, aggiornato ad Aprile 2012, emerge che la costa bassa interessata, viene classificata rispettivamente di rischio elevato o molto elevato e di pericolo elevato.

La disciplina di salvaguardia dettata dalle normative tecniche del **PSEC (Piano Stralcio Erosione Costiera)**, si esprime in termini di criteri operativi e di disposizioni generali relativi agli interventi, sia sul patrimonio edilizio quanto sulle infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico, rinviando sostanzialmente la individuazione della ammissibilità degli stessi alla verifica di coerenza con la pianificazione delle azioni di emergenza in materia di protezione delle fasce costiere.

Per quanto riguarda la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, ai sensi della legge n. 431/85 e smi, si ricorda che, l'intera fascia costiera del Comune, è assoggettata a vincolo paesistico per una profondità di 300 metri, nonché lungo le sponde dei fiumi per una profondità di 150 metri.

ART. 4 - DEFINIZIONI E PARAMETRI

Ai fini del presente progetto si intendono per:

- a) battigia** - la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
- b) spiaggia libera** - area non concedibile, di libera fruizione, sulla quale non sono presenti zone date in concessione. In tali zone è consentita la sosta e la balneazione libera e l'amministrazione comunale deve garantire la sicurezza della balneazione, il decoro, la pulizia e l'igiene di tali tratti di spiaggia;
- c) fascia di rispetto libera** - la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui alla **lettera d**, con una profondità non inferiore ai **5 m**, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso mare dell'area concessa; **ad essa si connettono i varchi necessari** al fine di consentire, nel rispetto dell'articolo 1, comma 254, legge n. 296/2006 e smi, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia prevedendo, compatibilmente con l'orografia dei luoghi e

tenendo conto delle C.D.M.(Concessioni Demaniali Marittime) esistenti, un percorso di accesso almeno ogni **ml 200,00 di fronte mare**;

- d) soggiorno all'ombra** - la seconda fascia di profondità variabile, successiva alla fascia di rispetto libera e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- e) servizi di spiaggia** - l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie e sdraio, ombrelloni ed altri arredi mobili, l'ufficio del gestore; cabine/spogliatoio;
- f) servizi igienici e docce**;
- g) spiaggia attrezzata** – spiaggia con la presenza di strutture, ricadenti tutte o in parte su aree oggetto di concessione demaniale marittima, attrezzate per la balneazione con ombrelloni, tende, sedie e sdraio, lettini e servizi igienici, ed eventualmente con annessi servizi, bar, attività ludico ricreative;
- h) spiagge a soggiorno ombra** – aree demaniali marittime in concessione finalizzate esclusivamente e tassativamente alla allocazione di ombrelloni, sdraio ed attrezzature balneari mobili;
- i) profondità di spiaggia** - dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata ortogonalmente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonalmente alla battigia);
- j) fronte-mare** - dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata parallelamente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonale alla battigia);
- k) incidenza sul fronte mare** – percentuale del fronte mare concedibile destinabile alle diverse tipologie di attività;
- l) spiaggia libera attrezzata** – per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente: pulizia – sorveglianza - salvamento- servizi igienici;
- m) Specchi acquei** - Sono definiti "specchi d'acqua" in concessione i tratti di mare non funzionalmente connessi alla fruizione delle spiagge per la creazione di pontili mobili, ormeggi, gavitelli e piattaforme galleggianti.
- a) Demanio Marittimo**, le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Campania e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato;
- b) Attività turistico-ricreative**, le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art.1 del DPCM 13 Settembre 2002;
- c) Sistema informativo demanio marittimo (SID)**, il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

Art. 5 - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Il provvedimento di concessione demaniale consente, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l'occupazione e l'uso anche esclusivo di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

L'uso è esclusivo, quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato. L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione.

Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del Codice della Navigazione.

La concessione è rilasciata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio marittimo ed è sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.

L'atto è iscritto al repertorio dell'apposito registro comunale delle concessioni demaniali marittime ed è soggetto, a cura e spese del concessionario, **a registrazione presso l'Ufficio del Registro competente.**

L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso, viene effettuata dal responsabile dell'ufficio competente, o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Il procedimento per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro i termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 6 - CONTENUTI DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- L'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione;
- Lo scopo e la durata della concessione;
- La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione, in particolare, la misura esatta dell'occupazione in mq indicando le superfici suddivise per area scoperta, area occupata da impianti di facile rimozione, area occupata da impianti di difficile rimozione, pertinenze demaniali marittime, pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario - direzionali e produzione di beni e/o servizi;
- Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione;
- La cauzione;
- Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- Le generalità e il domicilio del concessionario;
- Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

Art. 7 - DURATA DELLE CONCESSIONI

La Legge 15.12.2011 n. 217, (**Legge Comunitaria 2010**) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2012, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. In particolare, viene novellato il comma 4 bis dell'art. 3 della legge 494/93, prevedendo che, le concessioni

demaniali marittime, rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative, possano avere una durata da 6 a 20 anni, determinata in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

La legge 17/12/2012 n. 221 (**Legge di Stabilità 2013**), prevede che tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2009, aventi finalità turistico - ricreativo, lacuali e fluviali, sportive, destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, sono **prorogate al 31 dicembre 2020.**

Nelle more di revisione del quadro normativo in materia di concessioni demaniali marittime, dell'approvazione del **PUAD** da parte della Regione Campania ed, infine, nelle more di approvazione del piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (**PAD**) da parte del comune di Pisciotta le nuove concessioni demaniali marittime, **avranno una durata di anni 6** a partire dall'effettiva immissione in possesso dell'area concessa e, comunque, fino e non oltre al **31 dicembre 2020.**

Le disposizioni di cui al paragrafo precedente, non si applicano alle concessioni demaniali rilasciate a favore di enti pubblici e/o aventi finalità di pubblica utilità.

Art. 8 - CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Il canone è calcolato in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia ed è aggiornato sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, fermo restando che i criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del competente Ministero.

La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, così come meglio specificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - III Sezione – Adunanza del 21 Settembre 2011.

Per quanto non indicato nel paragrafo precedente, si adottano i criteri codificati allegati alla modulistica ministeriale D1

Art. 9 - PAGAMENTO DEL CANONE

La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il **31 dicembre** dello stesso anno.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto necessario. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Il pagamento annuale delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'ufficio demanio marittimo comunale.

Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'ufficio competente, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.

L'ufficio comunale può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.

Il mancato pagamento di una annualità del canone demaniale marittimo comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.

Le riduzioni del canone di concessione sono stabilite dalla legislazione vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a enti pubblici o a privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 10 - CAUZIONI

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal responsabile dell'ufficio demanio competente in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.

L'ammontare minimo della cauzione è quantificata dal responsabile del servizio competente, in base alla tipologia, caratteristiche e durata della concessione; in ogni caso l'importo garantito non potrà essere inferiore **al 20%** del valore delle opere da realizzare/esistenti o a **2 annualità di canone**.

Per i concessionari associati ad una delle organizzazioni di categoria (**S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. ecc.**), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

L'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 38 del Codice della Navigazione. In tale ipotesi la cauzione potrà essere utilizzata dall'ente concedente in caso di inadempienza, per l'esecuzione delle opere di messa in pristino e tutela ambientale delle aree interessate.

Art. 11 - CONCESSIONI DI BREVE DURATA

L'uso di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime, ove limitato ad un periodo di breve durata compreso entro i 15 giorni, per fiere, feste patronali e/o di associazioni, gare, manifestazioni sportive, set per riprese cinematografiche e televisive che comunque valorizzino il territorio, è consentito, senza formalità istruttorie, mediante autorizzazione del responsabile del servizio.

L'autorizzazione dovrà essere adottata e pubblicata prima dell'evento e dovrà indicare le condizioni cui è sottoposta l'utilizzazione, inclusa la remissione in pristino stato del bene al termine della manifestazione.

Il posizionamento di boe/gavitelli necessari per manifestazioni sportive (regate veliche, remiere ecc.) è sottoposto a sola autorizzazione del responsabile del servizio. Del rilascio, l'ufficio demanio marittimo né da comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro per l'emissione dell'Ordinanza di competenza sotto il profilo della sicurezza. L'autorizzazione non ha efficacia in assenza della successiva ordinanza della Capitaneria di Porto.

Chiunque intenda organizzare eventi di breve durata, deve presentare, con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'evento, domanda in bollo all'ufficio demanio marittimo, utilizzando il modello di domanda predisposto.

Art. 12 – ANTICIPATA OCCUPAZIONE

L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su motivata richiesta dell'interessato, solo per finalità di pubblico interesse e d'igiene e sicurezza, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del Codice della Navigazione e dall'art. 35 del Regolamento di Esecuzione.

Deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per l'espletamento dell'istruttoria propedeutica al rilascio della concessione.

L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata, il richiedente deve rimettere i beni nel pristino stato.

ART. 13- SUDDIVISIONE DEL DEMANIO MARITTIMO – CRITERI DISTRIBUTIVI - ZONIZZAZIONE

Gli elaborati di progetto a corredo del presente regolamento, suddividono la fascia costiera in **9 Ambiti funzionali**.

I suindicati ambiti sono paralleli alla battigia; potranno avere una profondità variabile a seconda della configurazione ambientale e geomorfologica dovuta agli effetti erosivi del mare al momento del rilascio della concessione demaniale.

L'articolo 5 comma 5 di cui al disegno di legge regionale approvato delibera di giunta n. 2189 del 17/12/2007 (***linee guida per l'approvazione dei piani di utilizzazione delle aree demaniali***) recita:

Nel rispetto dell'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e smi, deve essere sempre garantito il mantenimento di aree di libera e gratuita fruizione nella misura non inferiore al 20% delle spiagge e del 20% delle altre superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione.

Il comune di Pisciotta, con l'approvazione del presente regolamento, stabilisce quanto segue: *deve essere sempre garantito il mantenimento di aree di libera e gratuita fruizione nella misura non inferiore al 80% (calcolato per ambito) delle spiagge e del 80% delle altre superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione.*

Le richieste di nuove concessioni diverse dall'attività di stabilimento balneare e/o similare, saranno valutate caso per caso anche in deroga a quanto sopra stabilito e saranno assentite dopo l'acquisizione di apposito atto autorizzativo da parte della giunta comunale.

*Per le nuove concessioni aventi finalità di stabilimento balneare e/o similare, **il fonte mare non potrà eccedere l'estensione dei 50 ml.***

Spiaggia libera SL:

Nelle spiagge libere non sono consentiti interventi di trasformazione. Sono consentite soltanto azioni di valorizzazione e tutela dei caratteri floro-faunistici locali.

Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare: sono fatti salvi i mezzi di soccorso.

Nelle zone di spiaggia libera, destinate al libero accesso e permanenza delle persone, non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di qualsivoglia impianto balneare.

Gli accessi alle spiagge libere verranno segnalati da appositi cartelli indicatori.

Nelle zone libere a ridosso del percorso transitabile di accesso è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali panchine, fontanelle, spazi di sosta, alberature.

Le zone di spiaggia libera debbono, in generale, restare disponibili per la libera fruizione ed essere sgombre da qualsiasi struttura anche mobile, salvo diversa disposizione dell'amministrazione che può prevederne con ordinanza, per ragioni di pubblico interesse, la permanenza temporanea.

Nella spiaggia libera sussiste la possibilità, a seguito di apposita concessione/autorizzazione rilasciata in favore di soggetti privi di scopo di lucro che ne facciano richiesta almeno 30 giorni prima dell'evento, di svolgere attività ludiche, sportive e ricreative per periodi di breve durata, comunque non superiori ai trenta giorni.

Le aree possono essere attrezzate a cura del comune, con servizi di interesse collettivo legati alla fruizione della spiaggia quali ad esempio, servizi igienici, box per l'informazione turistica, ecc..

Il Comune all'atto del rilascio della concessione, verificata la profondità degli arenili, imporrà una fascia di rispetto continua, tra la linea di battigia e la prima fila delle attrezzature mobili (ombrelloni e sdraio etc.), avente una profondità non inferiore a **m 5,00**.

Il Comune garantisce su tutti i tratti di spiaggia destinati alla balneazione, l'esistenza di un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche in materia di sicurezza, emanate dall'Autorità Marittima; in caso di oggettiva difficoltà il comune provvederà ad installare dei cartelli monitori che avvertono della mancanza del servizio di salvamento.

Nelle spiagge libere, gli accessi ed il servizio di pulizia sono garantiti dal comune, anche a mezzo di convenzioni con i titolari delle concessioni in zona.

Spiaggia attrezzata SA:

In tali aree, sono consentite le attività di gestione delle strutture di servizio balneare, delle strutture di e delle strutture ricreative. E' ammessa la realizzazione dei locali necessari alla gestione delle diverse imprese.

Le nuove concessioni demaniali di spiaggia **SA** , devono avere una distanza l'una dall'altra pari ad almeno **20 mt.** .

Nelle aree in concessione gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite delle concessioni.

Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito alla battigia attraverso le singole aree in concessione segnalato da appositi manifesti affissi nelle aree di passaggio e all'ingresso dello stabilimento balneare.

Nelle spiagge in concessione il servizio di pulizia dell'arenile è garantito dal concessionario.

Laddove il concessionario effettui attività di locazione/noleggio di unità da diporto a motore, deve obbligatoriamente installare dei corridoi di lancio opportunamente delimitati e segnalati secondo le specifiche tecniche di sicurezza emanate dall'Autorità Marittima.

Spiaggia a soggiorno ombra SO:

Sono spiagge destinate alla sola posa di ombrelloni, sedie, sdraio ed attrezzature dedicate alla balneazione. Il concessionario è tenuto a garantire un adeguato servizio di salvataggio.

Le aree possono essere attrezzate, a cura del concessionario, con servizi di interesse collettivo legati alla fruizione della spiaggia quali ad esempio: servizi igienici, docce ,locale pronto soccorso;

Spiaggia libera attrezzata LA:

Nelle spiagge libere attrezzate, è garantito l'accesso libero e gratuito e devono essere chiaramente indicati, attraverso apposita cartellonistica ben visibile all'ingresso, i servizi gratuiti e quelli a pagamento.

Deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare ai portatori di handicap.

Devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento.

Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature.

La superficie occupata dai volumi di servizio, spogliatoi, docce, non può superare **il 20%** dell'area in concessione e comunque non eccedere **20 mq di superficie coperta**; tali limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi.

L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta, fermo restando che almeno il **50%** dell'area in concessione e il **50%** del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. L'ente concedente, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni:

- a) le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
- b) le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime previste nell'ordinanza balneare.
- c) Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del **50%** dell'area in concessione di cui al punto precedente.

La gestione delle attività della spiaggia libera attrezzata in concessione ad ente pubblico può essere esercitata direttamente dall'Ente Pubblico concessionario, oppure con affidamento a terzi delle attività, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione:

- a) con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
- b) con convenzione con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e smi. ;
- c) con affidamento a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.

Il corrispettivo richiesto al gestore per l'affidamento delle attività della spiaggia libera attrezzata non può essere superiore al canone fissato per la concessione demaniale marittima.

Qualora l'ente pubblico metta a disposizione del gestore manufatti o attrezzature dal cui uso questi tragga un utile, può richiedere al gestore stesso un ulteriore corrispettivo, finalizzato all'ammortamento nel periodo di gestione stabilito delle spese effettuate e al recupero di quelle per la manutenzione.

La durata della gestione non può superare quella della concessione. Il contratto di affidamento dell'attività di gestione deve prevedere:

- a) il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;
- b) la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti.

Il tetto massimo delle tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggio sdraio e ombrelloni, docce, ecc.) è fissato dal comune, secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.

- c) Le spiagge libere attrezzate, sono individuate con delibera di giunta comunale e comunque nel rispetto dell'articolo 13.

Specchi acquei SP

L'amministrazione comunale, individua tratti di mare idonei per l'installazione di campi boe, pontili galleggianti e sistemi di ormeggio stagionali.

Gli specchi acqueei per ormeggi e pontili mobili dovranno essere regolamentati con idonei provvedimenti di concessione demaniale marittima, anche di durata temporanea (stagionali).

La gestione delle suddette attività dedicate alla nautica da diporto, può essere esercitata direttamente dall'ente pubblico concessionario, con affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione o con affidamento a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.

ART. 14 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE ATTREZZATE

Considerata la particolarità dei tratti di spiaggia per i quali si evidenzia l'interesse ambientale, le caratteristiche tipologiche dei manufatti oggetto delle concessioni, devono avere una propria identità costruttiva, privilegiando l'utilizzo di forme e materiali naturali.

Le nuove strutture devono integrarsi con l'ecosistema e devono sfruttare il più possibile la luce naturale; potranno essere realizzate esclusivamente in maniera e con materiale non impattanti con l'ambiente, di dimensioni contenute, con strutture leggere e di facile sgombero, comprese le pavimentazioni.

I manufatti edilizi, pertanto, devono essere realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari del comprensorio, facendo ricorso, prioritariamente, a :

- a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
- c) realizzazione della struttura almeno all'80%, con elementi naturali (insegne obbligatoriamente in legno). Viene ribadito l'obbligo per tutte le strutture di realizzare le costruzioni esclusivamente con opere amovibili (mobili o di facile amovibilità) così come definite ai precedenti paragrafi;
- d) Rispetto della distanza di 1,5 m dalla recinzione degli habitat dunali per la realizzazione delle strutture amovibili e per lo svolgimento delle attività;
- e) Utilizzo esclusivo a scopo ornamentale di piante autoctone;
- f) Limitazione degli impatti sonori nel rispetto della Classe I del DPCM del 14.11.1997 e smi;
- g) Limitazione dell'inquinamento luminoso alle sole strutture della spiaggia attrezzata;
- h) Abbattimento delle barriere architettoniche;
- i) Azioni attive di tutela e salvaguardia delle zone dunali a monte delle concessioni;
- j) Per quanto concerne la realizzazione della struttura chiosco nelle spiagge attrezzate, le dimensioni e caratteristiche indicate nella tavola **TV 3, hanno valore prescrittivo.**

RECINZIONI

Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere un'altezza inferiore a m 1,50 ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non può superare l'altezza massima di m 1,50; sono vietati materiali quali mattoni, filo spinato, o assimilabili.

Le recinzioni di confine verso terra vanno realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la visibilità verso mare. Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.

Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.

Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia. Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

ART. 15 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Le aree, individuate in base al progetto di utilizzazione del litorale costiero con i rispetti ambiti, possono essere assegnate in concessione nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero, sia attraverso l'indizione di un **bando pubblico** o mediante l'attivazione del **procedimento su istanza di parte**.

Le norme che disciplinano le suddette procedure, si ispirano al contenuto delle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale n. 25 del 27/04/2011, emanato dalla Regione Campania - settore 3 demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, avente ad oggetto: **“DISPOSIZIONI SULLA CONCORRENZA IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ”**.

BANDO PUBBLICO

Il responsabile dell'ufficio demanio marittimo, provvederà all'emanazione di un bando pubblico sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento e dalle norme tecniche di attuazione. I criteri potranno essere scelti in funzione della tipologia e dimensione dell'area da assegnare in concessione. Il suddetto bando dovrà essere reso noto nelle forme previste in materia di appalti pubblici.

Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e dalla modulistica prevista dal presente regolamento.

Le domande presentate sono esaminate da apposita commissione nominata, che sarà composta da almeno tre membri scelti tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o personale esterno, che abbiano competenze in materia di demanio marittimo, lavori pubblici, edilizia privata, diritto amministrativo.

Successivamente, l'aggiudicatario dovrà presentare, nel caso in cui abbia previsto la realizzazione di strutture soggette a permesso a costruire, la necessaria documentazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI PARTE

Gli spazi e/o i beni del demanio marittimo, non assegnati tramite la procedura concorsuale (bando pubblico) possono essere assegnati ai soggetti che ne fanno richiesta tramite l'ordinario procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, dal Codice della Navigazione e da tutta la normativa vigente in materia.

Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla modulistica prevista dal presente regolamento.

Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione dell'istanza di concessione demaniale al competente ufficio demanio.

Dato avvio alla fase istruttoria, l'ufficio competente, entro 15 giorni richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.

Verificata la completezza della documentazione nel termine dei 15 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalle successive integrazioni, la domanda è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale e all'Albo del locale ufficio marittimo.

Il Responsabile del Procedimento durante la fase istruttoria, acquisisce i pareri necessari, redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria stessa. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il responsabile può, altresì, indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.

Qualora, pervengano più domande di concessione insistenti su un'unica area demaniale dello stesso ambito, si procederà alla comparazione delle stesse secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e dalle relative norme di attuazione.

La comparazione delle suddette domande saranno esaminate da apposita commissione nominata, che sarà composta, da almeno tre membri scelti tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o personale esterno, che abbiano competenze in materia di demanio marittimo, lavori pubblici, edilizia privata, diritto amministrativo.

La Commissione redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area e/o ambito messo a bando. che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

La graduatoria è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale dell'ente. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte, depositandole presso l'ufficio protocollo del Comune di Pisciotta.

Il presidente di commissione e/o Il responsabile dell'ufficio competente, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria, dando atto della chiusura del procedimento.

Il responsabile dell'Ufficio, comunica nei successivi 15 giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti e nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta della dovuta documentazione per l'emanazione del provvedimento concessorio.

L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e della normativa statale e regionale di riferimento.

ART. 16 - GESTIONE DELLE DOMANDE CONCORRENTI – ART. 37 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

A seguito della pubblicazione della richiesta di concessione demaniale marittima, operata mediante avviso di cui all'articolo 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, eventuali soggetti interessati a partecipare alla procedura paraconcorsuale di valutazione comparativa, possono presentare istanza concorrente di utilizzo della medesima area demaniale nel termine perentorio fissato nell'avviso di pubblicazione sopra menzionato.

Costituisce istanza concorrente a quella principale oggetto di pubblicazione, la presentazione di domanda di utilizzo della medesima area demaniale, pervenuta nei termini perentori fissati dall'avviso pubblicato, munita, a pena di inammissibilità dei necessari elementi minimi di identificazione, di seguito elencati:

a.1) nel caso di persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'amministrazione, copia del documento di identità, data e sottoscrizione del richiedente;

a.2) nel caso di impresa individuale: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale dell'imprenditore, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia del documento di identità, data e sottoscrizione del titolare dell'impresa;

a.3) negli altri casi: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta, nonché generalità del legale rappresentante, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali

avverranno tutte le comunicazioni con l'amministrazione, copia del documento di identità, data e la sottoscrizione del legale rappresentante;

b) dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma;

c) dichiarazione di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con tributi e tasse comunali;

d) documentazione giustificativa dell'idoneità a svolgere le attività per le quali è stata presentata richiesta di concessione demaniale, corredata, per i soggetti esercenti attività d'impresa, da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, con dicitura antimafia;

e) di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo; (nel caso in cui è pendente un procedimento di cui al punto e, è necessario produrre un'ulteriore dichiarazione con cui ci si impegna a regolarizzare tali posizioni debitorie nei confronti dello stato).

che, per ragioni di economicità dell'attività amministrativa, l'istanza va corredata, ugualmente a pena di inammissibilità, dal seguente ulteriore requisito:

f) dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo al comune di Pisciotta;

che solo in caso di presentazione di domanda concorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti sopra indicati, possa essere data attuazione alla procedura comparativa, mediante richieste di integrazione documentale rivolte a ciascuno dei concorrenti e finalizzate a dettagliare, entro un termine perentorio, le proprie offerte secondo i criteri di valutazione indicati nella medesima richiesta;

che la valutazione comparativa sarà espletata da una commissione nominata dalla giunta comunale di cui all'articolo 15;

che, all'esito, si procederà all'approvazione della graduatoria delle richieste, con aggiudicazione a favore della prima classificata e rigetto delle altre istanze concorrenti;

che, successivamente ad apposita richiesta dell'ufficio demanio, l'aggiudicatario deve quindi produrre la documentazione necessaria all'ulteriore corso dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio della concessione demaniale marittima, conformemente alle modalità procedurali previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalle norme del Codice della Navigazione e dal suo Regolamento di Esecuzione.

Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima, costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'art. 37 del Codice della Navigazione:

- a. servizi accessori offerti all'utenza;
- b. comprovate professionalità ed esperienza maturate nel settore;
- c. capacità economico-finanziaria;
- d. percentuale di aumento rispetto agli importi individuati a titolo di canone demaniale dalla legge;
- e. tariffa praticata all'utenza;
- f. utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
- g. qualità di impianti e manufatti;
- h. forza lavoro impiegata nell'esercizio della concessione;

- i. fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili;
- j. durata proposta della concessione;
- k. gestione diretta delle attività;
- l. rispetto e salvaguardia dell'ambiente;
- m. utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- n. indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport. altro);
- o. garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni), ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'art. 37 Cod. Nav.

I suddetti parametri saranno puntualizzati, dettagliati e ponderati con indicazioni impartite volta per volta in relazione alle specifiche peculiarità di ciascun caso concreto, mediante avviso pubblico in caso di procedure attivate d'ufficio, o nella richiesta di cui al precedente paragrafo in caso di procedure attivate ad istanza di parte.

Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le eventuali concessioni necessarie per:

- a. autorizzazioni per eventi sportivi;
- b. realizzazione di infrastrutture (sottoservizi);
- c. adeguamenti igienico - sanitari di impianti esistenti;
- d. adeguamenti delle strutture concesionate a norme settoriali o di legge;
- e. standard urbanistici;
- f. passeggiate, camminamenti, aiuole, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, aree di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale;
- g. concessioni demaniali rilasciate a favore di enti pubblici e/o aventi finalità di pubblica utilità.

ART. 17 - ATTIVITÀ EDILIZIE SUL DEMANIO MARITTIMO

Il concessionario e/o colui che è risultato aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica, sia che sia stata espletata mediante bando pubblico e/o su attivazione del procedimento ad istanza di parte, deve munirsi di tutti pareri, autorizzazione, permessi, nulla osta, per l'esecuzione delle opere ivi consentite dall'atto di concessione.

L'atto legittimante l'occupazione e l'utilizzo del bene demaniale, ovvero la concessione demaniale marittima, **riveste carattere pregiudiziale rispetto al titolo abilitativo.**

Nell'atto di concessione, sarà inserita una clausola risolutiva espressa che prevedrà, in caso mancato ottenimento delle autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. per l'edificazione delle opere previste nell'atto di concessione, la caducazione del titolo concessorio.

L'aggiudicatario sopra menzionato, dovrà presentare la documentazione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o pareri e/o nulla osta di altri enti e per il rilascio del titolo abilitativo edilizio finale, entro 60 giorni dal rilascio della concessione demaniale marittima, previa la revoca della stessa.

ART. 18 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Le concessioni demaniali scadute, che non beneficiano della proroga automatica ai sensi della Legge 15.12.2011 n. 217, si applicano i principi di cui all'art. 37 del Codice della Navigazione nonché le disposizioni previste dall'art. 16 del presente regolamento.

ART. 19 - DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O DELLA CONSEGNA EFFETTUATA PER USI PUBBLICI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Ogni variazione al contenuto della concessione è sottoposta all'istruttoria di cui ai precedenti articoli. Qualsiasi variazione allo scopo per cui è rilasciata la concessione è sottoposta ad autorizzazione.

Qualora non sia apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona concessa, la variazione può essere autorizzata dal responsabile del servizio senza formalità istruttorie.

Per le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed aventi finalità di stabilimento balneare e/o similare, è **consentita un'estensione del fronte mare fino ad un massimo di 50 ml. La predetta disposizione si applica solo ed esclusivamente nell'ambito 9.**

Per i restanti ambiti, sono consentiti ampliamenti nella misura del 40% della superficie già assentita.

Non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione all'Ufficio demanio marittimo, l'esercizio delle seguenti attività:

- la sistemazione, nell'ambito dell'area in concessione, di manufatti e strutture di svago, d'abbellimento o necessarie per la concreta migliore fruibilità da parte degli utenti purché completamente amovibili, quali: fioriere, giochi per bambini,
- camminamenti per favorire l'accesso al mare di soggetti portatori di handicap.
- la posizione, nello specchio acqueo destinato ai bagnanti, di galleggianti in plastica con spigoli arrotondati o in ogni caso protetti, semplicemente ancorati e destinati allo svago dei bagnanti, purché rimossi al tramonto.
- il riposizionamento stagionale d'impianti e manufatti previsti nel titolo concessorio.

ART. 20 - AFFIDAMENTO A TERZI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE (ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Le norme che disciplinano la suddetta procedura, si ispirano al contenuto delle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale n. 133 del 05/10/2010, emanato dalla Regione Campania - settore 3 demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, avente ad oggetto: "**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E ALL'AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE.**"

In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime i concessionari che intendano essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono manifestare detta volontà nell'istanza di rilascio o di rinnovo della concessione demaniale marittima.

In sede di comparazione di domande concorrenti, tra i criteri preferenziali vi è quello dell'esercizio diretto della concessione.

Le istanze di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale marittima, in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, possono determinare la

decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b), Cod. Nav. Ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.

In deroga al comma 2, l'ufficio competente valuta richieste di affidamento di attività oggetto della concessione, della durata non superiore a 2 anni, motivate in base ad esigenze gravi, impreviste, eccezionali e comunque temporanee. L'aspirante affidatario deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, d.lgs. 163/2006 e all'articolo 26, l. r. 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencati agli articoli da 39 a 42 del d.lgs. n. 163/2006, e articoli 27 e 28, l. r. 3/2007).

I concessionari qualificabili come enti pubblici o soggetti analoghi, quali organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche, intendano affidare ad altri soggetti, ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., la gestione delle attività oggetto della concessione devono individuare il soggetto affidatario con procedure ad evidenza pubblica.

ART. 21 - SUBINGRESSO (ARTICOLI 46 COD. NAV. E 30 REG. COD. NAV)

Anche per quel che concerne le procedure di subingresso, le presenti norme si ispirano alle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale n. 133 del 05/10/2010.

In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime le istanze di subingresso, ad eccezione dei casi indicati nel paragrafo che segue, sono considerate espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, o dissesto o inaffidabilità dell'impresa, e possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b), Cod. Nav. Ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.

Sono fatti salvi i subingressi richiesti nei seguenti casi, previa verifica tecnica ed economica dell'ente concedente sull'idoneità del soggetto aspirante subentrante a garantire, allo stesso modo del precedente concessionario, una proficua utilizzazione della concessione e a soddisfare un uso rispondente al medesimo, rilevante interesse pubblico:

- cessione o fitto di azienda o ramo di azienda, con subingresso a favore del cessionario o locatario di azienda;
- trasformazione, fusione e scissione dell'impresa concessionaria, con subingresso a favore della nuova impresa;
- vendita o esecuzione forzata, con subingresso a favore dell'acquirente o aggiudicatario, come disposto dall'articolo 46, comma 2, Cod. Nav.;
- morte, con subingresso degli eredi, come disposto dall'articolo 46, comma 2, Cod. Nav..

Nelle fattispecie sopra esposte, i richiedenti devono fornire all'ente concedente la documentazione necessaria a supporto dell'istanza. In particolare:

- nel caso di cessione o fitto d'azienda o di ramo d'azienda gli atti di cessione o di fitto di azienda o ramo d'azienda;
- la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, d.lgs. 163/2006 e all'articolo 26, l. r. 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-

finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencati agli articoli da 39 a 42 del d.lgs. n. 163/2006, e articoli 27 e 28, l. r. 3/2007);

- nelle ipotesi di trasformazione, fusione o scissione gli atti che hanno portato alla variazione dell'assetto aziendale - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, d.lgs. 163/2006 e all'articolo 26, l. r. 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale
- (come elencati agli articoli da 39 a 42 del d.lgs. n. 163/2006, e articoli 27 e 28, l. r. 3/2007);
- nel caso di vendita o esecuzione forzata:
- gli atti di vendita o aggiudicazione delle opere o impianti- la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, d.lgs. 163/2006 e all'articolo 26, l. r. 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencati agli articoli da 39 a 42 del d.lgs. n. 163/2006, e articoli 27 e 28, l. r. 3/2007);
- nel caso di morte: il certificato di morte e gli atti ereditari - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, d.lgs. 163/2006 all'articolo 26, l. r. 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencati agli articoli da 39 a 42 del d.lgs. n. 163/2006, e articoli 27 e 28, l. r. 3/2007).
- I concessionari qualificabili come enti pubblici o soggetti analoghi, quali organismi di diritto
- pubblico o imprese pubbliche, intendano far subentrare altri nel godimento della concessione , devono individuare il soggetto subentrante con procedure ad evidenza pubblica.

ART. 22 – REVOCA –DECADENZA –ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
- Il provvedimento di revoca è atto del responsabile del servizio.
- Nel caso di revoca parziale, il canone è ridotto in relazione alla nuova superficie concessa, fermo restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento di revoca parziale.
- La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile, in tutto o in parte, per cause naturali o in conseguenza di impianti, manufatti ed altre opere realizzate dallo Stato o altri Enti per fini di interesse pubblico. Nel caso di incompatibilità della concessione con l'approvazione del PUAD Regionale e/o sopravvenute disposizioni di legge, la decadenza è dichiarata dopo l'espletamento delle procedure di cui sopra.
- Prima di proporre la decadenza, il Responsabile del Servizio fissa un termine, non inferiore a giorni quindici e non superiore a giorni trenta, entro il quale l'interessato/concessionario, può presentare le proprie deduzioni di cui obbligatoriamente dovrà essere tenuto conto prima dell'adozione del provvedimento.
- In caso di revoca, il Concessionario deve restituire il bene demaniale marittimo in pristino stato.
- La concessione cessa per espressa rinuncia da parte del concessionario. Entro trenta giorni dalla rinuncia, il concessionario deve comunicare l'avvenuta rimessa in pristino stato del bene demaniale

marittimo per gli accertamenti che l'Ufficio demanio marittimo deve disporre con tempestività, comunque entro quindici giorni dalla comunicazione.

- Ogni obbligo e responsabilità del concessionario cessa ove sia accertata la remissione in pristino del demanio marittimo e sia verificato il pagamento del canone fino alla data della rinuncia.
- Dell'esatto adempimento degli obblighi è rilasciata liberatoria comunicazione al concessionario dal Responsabile del Servizio che dispone anche lo svincolo della cauzione.
- Il concessionario può essere dichiarato decaduto dalla concessione, oltre che per gli aspetti descritti dall'art. 47 del Codice della Navigazione, per inottemperanza alle prescrizioni che l'Ufficio demanio marittimo potrà emettere con ordinanza dopo che sia stata accertata la seconda infrazione, per lo stesso titolo, nel corso dell'anno di riferimento.
- Per il procedimento di decadenza si devono seguire le procedure dell'art. 47 Codice della Navigazione e 26 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.
- La decadenza è atto del Responsabile del servizio.
- Al concessionario dichiarato decaduto non spettano indennizzi o rimborsi di sorta, quest'ultimo deve provvedere a ricondurre l'area concessa in pristino stato e la cauzione è incamerata dal Comune.

ART. 23 - STAGIONALITA'

Le costruzioni ed i complessi ricettivi all'aperto, che siano ubicati nelle aree a pericolo elevato (P3) potranno essere utilizzati solamente a seguito della realizzazione di interventi che ne conseguano la messa in sicurezza.

Nelle aree a pericolo elevato (P3) della costa bassa, in ipotesi di mancata realizzazione di interventi di messa in sicurezza, le strutture stagionali, amovibili e temporanee ad uso turistico e/o balneare potranno essere utilizzate, dal mese di maggio ad ottobre, subordinatamente all'attivazione di un idoneo sistema di monitoraggio e preallertamento. Nel residuo periodo dell'anno tali strutture dovranno essere rimosse, ad eccezione per quelle strutture per le quali, fatta salva la conformità urbanistica e ambientale fermo restando il divieto di utilizzare le stesse generalmente da novembre ad aprile, con salvezza di occasionali, motivati e non continuativi periodi di apertura preventivamente comunicati dal Concessionario e autorizzati dal Comune previa verifica della coerenza con il sistema di monitoraggio e preallertamento :

- nell'atto concessorio e/o autorizzativo, rilasciato dell'Ente competente, sia specificatamente prevista la loro permanenza;
- venga effettuato idoneo studio che ne dimostri la compatibilità con gli eventi meteomarini estremi previsti per l'ambito fisiografico di riferimento. Detto studio, redatto secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati alla presente norma, asseverato e firmato da tecnico abilitato, andrà depositato presso il comune;
- eventuali danni alle strutture saranno a totale carico del titolare della concessione;
- il sistema di monitoraggio e preallertamento venga esteso all'intero periodo della loro effettiva permanenza.

ART. 24 - LAVORI SULLA SPIAGGIA

La spiaggia e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere effettuata nei seguenti periodi:

- a) i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti debbono avere inizio dopo il 30 settembre ed essere ultimati entro il 31 marzo dell'anno successivo;

- b) i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari debbono essere portati a termine entro il 30 aprile e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;
- c) i lavori di pulizia, di livellamento o di ripascimento debbono essere ultimati entro il 15 Giugno di ciascun anno.

Resta salva la possibilità di interventi anche in periodi diversi da quelli sopra indicati, per ragioni di urgenza e lavori indifferibili se autorizzati espressamente dal responsabile comunale preposto.

Le movimentazioni degli accumuli di sabbia, ad eccezione delle ordinarie operazioni di manutenzione e livellamento, anche nell'ambito della medesima spiaggia, e le movimentazioni negli specchi acquei antistanti le spiagge, sono soggette ad autorizzazione da parte della Regione Campania Settore Difesa del Suolo (**D. G. R. N.1426 del 3 settembre 2009**).

I concessionari, devono garantire la pulizia e decoro della propria area in concessione e sono, altresì, obbligati a effettuare la pulizia della spiaggia libera adiacente per almeno 15ml di fronte mare per lato e per l'intera ampiezza.

Sono, altresì, obbligati ad eseguire interventi di pulizia delle porzioni di spiagge sopra descritte rispettando i seguenti termini:

1. alla chiusura della stagione balneare,
2. almeno 1 volta al mese durante l'inverno;
3. nel periodo pre-pasquale;
4. ogni qualvolta si verificano eventi naturali meteo-marini di eccezionale entità.

ART. 25 - DISCIPLINA DEI PREZZI

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 10 gennaio di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di gennaio dell'anno successivo.

La comunicazione di cui al paragrafo precedente contiene altresì l'indicazione delle attrezzature in uso Nello stabilimento.

Il Comune entro il 10 febbraio di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una all'ENIT.

Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici;

La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione,

Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente all'inizio dell'attività.

I prezzi devono essere comprensivi di IVA;

Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno quattro lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Campania e del comune e degli estremi del provvedimento di autorizzazione del presente regolamento..

ART. 26 - VIGILANZA E SANZIONI

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune, il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli Artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. nonché l'eventuale declassificazione ai sensi dell'Art. 17 e la decadenza della concessione ai sensi dell'Art. 34.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – DEROGHE

Per gli aspetti non disciplinati dal presente linee regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.

Per comprovate esigenze dovute a condizioni particolari delle spiagge, ovvero per ragioni di sicurezza, per particolari condizioni orografiche delle stesse al momento del rilascio delle concessioni demaniali, è possibile derogare alle disposizioni del presente regolamento con riferimento alle distanze tra le diverse concessioni **(art. 13 e seguenti)**.

ORDINANZA BALNEARE

L'Ordinanza di Balneazione è l'atto del Dirigente che detta le disposizioni da attuare per l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo. Resta ferma la competenza dell'Autorità Marittima nel dettare disposizioni per la salvaguardia e la sicurezza della navigazione.

- I contenuti dell'Ordinanza della balneazione attengono:
- alla determinazione del periodo di attività delle strutture balneari turistico ricreative;
- alle prescrizioni sulle attività ammissibili sul Demanio marittimo e nel mare territoriale ed alla disciplina del loro svolgimento;
- alla disciplina generale delle aree in concessione in generale;
- alla disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate;
- alla disciplina del commercio sulle aree demaniali e sugli arenili comunali attigui.
- alle altre prescrizioni che Leggi statali, regionali e/o altri atti normativi impongano di disciplinare per lo svolgimento corretto e sicuro delle attività balneari e di uso del mare.

L'Ordinanza di Balneazione indica altresì le sanzioni previste per le infrazioni alle sue disposizioni, in base alle vigenti norme in materia, da irrogarsi da parte dei rilevatori.

concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre copia della Ordinanza Balneare in luoghi ben visibili agli utenti, a partire dal momento dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare.

SPESE DI ISTRUTTORIA

Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti come riportati nell'allegato 2, sono annualmente determinate, con atto della Giunta Comunale.

- A)** Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, s Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
- B)** Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	IMPORTO IN €
Richiesta di rilascio di nuove concessioni demaniali	€ 1.000,00
Richiesta di subingresso	€ 500,00
Richiesta di affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del cod. di Nav.	€ 500,00
Richiesta di rinnovo di C.D.M.	€ 1000,00
Richiesta di autorizzazione alla variazione al contenuto della concessione ex art. 19 del presente regolamento	€ 500,00
Autorizzazione/concessione per occupazione brevi periodi	€ 100,00
Autorizzazione/concessione per svolgimento manifestazioni/eventi senza patrocinio comunale	€ 100,00

MODULISTICA

NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE

la richiesta di concessione deve essere corredata dalla sotto elencata documentazione:

1. Mod. D1, reperibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, secondo la Guida unita al modello, comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo). Lo stralcio SID può essere chiesto al comune di Pisciotta – ufficio demanio marittimo o alle Capitanerie di Porto; su di esso va rappresentata l'area richiesta in concessione, individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal Decreto della Direzione Generale

dei Porti - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 05 Giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 180 del 5-8-2009).

2. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima, sottoscritta da un tecnico abilitato, in n. 10 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici oggetto della richiesta, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.
3. Elaborati grafici in n. 10 copie sottoscritta da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
4. stralcio catastale in scala 1:1000;
5. stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
6. planimetria della superficie, o del manufatto, o dello specchio acqueo di cui si chiede la concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
7. piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;
8. tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;
9. almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100.
10. Documentazione fotografica dei luoghi.
11. Dichiarazione sostitutiva del certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia, riferita al soggetto richiedente e:
 - a) a tutti i soci per le società in nome collettivo;
 - b) ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
 - c) al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A., per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate.
12. Visura catastale;
13. Dichiarazioni rese secondo quanto previsto dai punti a.1, a.2. , a.3 , b,c,d,e,f, di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Nel caso di richiesta di specchio acqueo per ormeggio: piano ormeggi, dal quale risultino il numero e le dimensioni delle unità, nonché l'indicazione degli spazi destinati alle unità in transito deve essere riservato al transito almeno il 10 % degli specchi acquei in concessione); Tariffe che il concessionario intende applicare.

RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

L'istanza deve essere presentata all'ufficio comunale competente prima della scadenza della concessione demaniale marittima, usualmente almeno 3 mesi prima, corredata della seguente documentazione:

1. Mod. D2 reperibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da Decreto della Direzione Generale dei Porti - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 5 Giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 180 del 5-8-2009) secondo la Guida unita al modello.

2. Ove mancanti agli atti dell'ufficio, i documenti indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 relativi alla procedura per il rilascio di concessione.

VARIAZIONE DEL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

L'istanza del concessionario dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. Mod. D3 reperibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, secondo la Guida unita al modello, comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo). Lo stralcio SID può essere chiesto al comune di Pisciotta – ufficio demanio marittimo o alle Capitanerie di Porto; su di esso va rappresentata l'area richiesta in concessione, individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal Decreto della Direzione Generale dei Porti - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 05 Giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 180 del 5-8-2009).
2. Ove mancanti agli atti dell'ufficio, i documenti indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 relativi alla procedura per il rilascio di concessione.

OCCUPAZIONE PER BREVI PERIODI

La richiesta di autorizzazione all'occupazione del demanio marittimo per brevi periodi deve essere corredata dalla sotto elencata documentazione:

1. autocertificazione dei dati identificativi del richiedente;
2. oggetto della richiesta;
3. durata dell'occupazione, che non può superare i 15 giorni;
4. una relazione tecnica descrittiva del motivo per il quale si chiede una temporanea occupazione dell'area
5. demaniale, in numero di otto copie;
6. elaborati grafici idonei ad individuare l'oggetto e l'ambito della richiesta in numero di otto copie.

AFFIDAMENTO A TERZI ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La richiesta di autorizzazione ad affidare a terzi tutte o parte delle attività oggetto della propria concessione, deve essere presentata congiuntamente dal concessionario e dall'affidatario deve essere corredata dalla sotto elencata documentazione:

1. Mod. D6, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da Decreto della Direzione
2. Generale dei Porti - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 5 Giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale -
3. Serie Generale n. 180 del 5-8-2009) secondo la Guida unita al modello;
4. Relazione tecnica illustrativa;
5. Dichiarazione di sussistenza, in capo ai futuri affidatari, dei requisiti morali, professionali ed economici necessari per l'espletamento delle attività che si intendono svolgere;
6. Dichiarazione sostitutiva del certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia, riferita al soggetto richiedente e:
 - a) a tutti i soci per le società in nome collettivo;
 - b) ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
 - c) al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A., per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le

società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate.

AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

La richiesta di autorizzazione ad affidare a terzi tutte o parte delle attività oggetto della propria concessione,

deve essere presentata congiuntamente dal concessionario e dall'affidatario e deve essere corredata dalla sotto

elencata documentazione:

1. Mod. D4, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da Decreto della Direzione
2. Generale dei Porti - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 5 Giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale -
3. Serie Generale n. 180 del 5-8-2009) secondo la Guida unita al modello;
4. Relazione tecnica illustrativa;
5. Dichiarazione di sussistenza, in capo ai futuri subentranti, dei requisiti morali, professionali ed
6. economici necessari per l'espletamento delle attività che si intendono svolgere;
7. Dichiarazione sostitutiva del certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria,
8. Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia, riferita al soggetto richiedente e:
 - a) a tutti i soci per le società in nome collettivo;
 - b) ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
 - c) al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione,

nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A., per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, per i consorzi di cui all'art 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate.

INDICE

- art. 1 elaborati di progetto
- art. 2 fonti normative
- art. 3 l'inquadramento territoriale nel contesto della normativa urbanistica comunale – vincoli
- art. 4 definizioni e parametri
- art. 5 concessioni demaniali marittime
- art. 6 contenuti dell'atto di concessione
- art. 7 durata delle concessioni
- art. 8 canoni demaniali marittimi
- art. 9 pagamento del canone
- art. 10 cauzioni
- art. 11 concessioni di breve durata
- art. 12 anticipata occupazione
- art. 13 suddivisione del demanio marittimo – criteri distributivi - zonizzazione
- art. 14 caratteristiche generali dei manufatti a servizio delle spiagge attrezzate
- art. 15 procedure di assegnazione delle aree demaniali marittime
- art. 16 gestione delle domande concorrenti – art. 37 del codice della navigazione
- art. 17 attività edilizie sul demanio marittimo
- art. 18 rinnovo della concessione
- art. 19 domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche amministrazioni (art. 24 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione)
- art. 20 affidamento a terzi attività oggetto della concessione (art. 45 bis del codice della navigazione)
- art. 21 subingresso (articoli 46 Cod. Nav. e 30 Reg. Cod. Nav)
- art. 22 revoca –decadenza –estinzione della concessione
- art. 23 stagionalità
- art. 24 lavori sulla spiaggia
- art. 25 disciplina dei prezzi
- art. 26 vigilanza e sanzioni
- art. 27 disposizioni finali e transitorie